



15638.18

REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 SEZIONE LAVORO

Oggetto

R.G.N. 4344/2017

Cron. 15632

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VINCENZO DI CERBO

- Presidente - Ud. 07/03/2018

Dott. AMELIA TORRICE

- Consigliere - PU

Dott. LUCIA TRIA

- Consigliere -

Dott. DANIELA BLASUTTO

- Rel. Consigliere -

Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 4344-2017 proposto da:

AZIENDA ULSS N. X

che ha incorporato

l'Azienda ULSS n. X

, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA CRESCENZIO 58, presso lo studio

dell'avvocato BRUNO COSSU, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati MARIA LUISA MIAZZI,

CARLO CESTER, giusta delega in atti;

- ricorrente -**contro**

TC

, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FLAMINIA 195, presso lo studio dell'avvocato SERGIO VACIRCA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARA PARPAGLIONI, MAURIZIO SARTORI, giusta delega in atti;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 305/2016 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 03/08/2016 R.G.N. 838/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/03/2018 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l'Avvocato BRUNO COSSU;

udito l'Avvocato SERGIO VACIRCA.

FATTI DI CAUSA

- 1.** Con ricorso al Giudice del lavoro di Verona la dott.ssa CT , premesso di essere stata assunta dalla Azienda sanitaria n.X quale dirigente medico di anatomia patologica all'esito di pubblico concorso, impugnava il licenziamento irrogato dall'Azienda per mancato superamento del periodo di prova. Il Tribunale accoglieva la domanda ed annullava il licenziamento. Proposto appello dall'Azienda, la Corte d'appello di Venezia accoglieva l'impugnazione e rigettava la domanda. Il ricorso per cassazione proposto dalla T per violazione e falsa applicazione dell'art. 14 del c.c.n.l. della Sanità, Area dirigenza medica e veterinaria in data 8 giugno 2000, veniva accolto da questa Corte quanto al secondo motivo, con cui era stata contestata l'affermazione che il datore non era tenuto a dare motivazione ulteriore del recesso che non fosse il mancato superamento della prova, atteso che l'art. 14, comma 5, u.p. prevede esplicitamente che "il recesso dell'azienda deve essere motivato".
- 2.** Segnatamente, la sentenza rescindente di questa Corte n. 14418 del 2015 ha affermato che "con il ricorso introduttivo la dirigente aveva dedotto che il recesso per mancato superamento della prova era privo di motivazione, in violazione dell'art. 14, comma 5, del contratto collettivo (...). Il giudice di appello ha ritenuto di superare questa censura ritenendo che il potere di recesso fosse stato esercitato prima della scadenza del periodo di prova e che avrebbe dovuto essere il lavoratore a provare il positivo superamento della prova. Tali affermazioni sono contraddittorie sul piano fattuale - atteso che, come sopra rilevato, il recesso è da intendere formulato alla scadenza del periodo di prova - e, soprattutto, contraddicono il dato testuale del contratto individuale stipulato tra le parti il quale, richiamando il testo dell'art. 14 del contratto collettivo, impone che (sia in corso di espletamento della prova, che alla sua conclusione) "il recesso dell'azienda deve essere motivato". Deve dunque ritenersi, in accoglimento del mezzo di ricorso, che il giudice di appello sia incorso in una non corretta considerazione della fattispecie, atteso che, considerata l'avvenuta conclusione della prova, avrebbe dovuto accertare se il recesso dell'Azienda fosse o meno stato dato in conformità alle disposizioni della norma collettiva".
- 3.** La Corte di appello di Venezia, in sede di riassunzione, ha confermato la sentenza del Tribunale che aveva ritenuto il difetto di motivazione. Ha osservato che l'affermazione contenuta nel provvedimento di recesso era priva di qualsiasi indicazione sul perché il giudizio datoriale non fosse stato positivo; né la motivazione del recesso era rinvenibile *per relationem* dalla delibera del Direttore Generale n. 406/2008 richiamata nel provvedimento di recesso, ma mai formalmente comunicata all'interessata. Tenuto conto che trattasi di atto unilaterale ricettizio, il richiamo alla motivazione *per relationem* vale solo con riferimento ad atti e documenti già preventivamente comunicati al lavoratore destinatario dell'atto espulsivo ovvero



già nella sua disponibilità o comunque riprodotti del loro contenuto essenziale nell'atto di recesso e ciò all'evidente scopo di rispettare i principi di correttezza e garanzia del contraddittorio. Nel caso in esame, invece, la delibera del Direttore Generale non era mai stata comunicata alla dipendente Tolo, né il testo di detta delibera era stato riprodotto nel suo contenuto essenziale nell'atto di recesso dell'11.8.2008, che pertanto risulta privo di idonea motivazione ed è quindi illegittimo per violazione dell'art. 14 CCNL. La Corte di appello ha dunque rigettato l'appello proposto dall'Azienda Usi 21 del Veneto e confermato, per quanto in motivazione, la sentenza del Tribunale di Verona n. 384/2009.

4. Tale sentenza è ora impugnata dalla Azienda USL n. X, che ha incorporato l'Azienda USL n. X, sulla base di un unico motivo di ricorso. Resiste con controricorso la dott.ssa CT.

5. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con unico motivo di ricorso l'Azienda sanitaria denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2096 cod. civ., dell'art. 14, comma 5, CCNL in relazione agli artt. 1362 e 1367 cod. civ., nonché dell'art. 32 legge n. 69 del 2009 (art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.).

1.1. Assume che la norma collettiva non prevede la contestualità della motivazione, in quanto non specifica le modalità attraverso le quali la stessa deve esprimersi, prevedendo soltanto un obbligo contrattuale di motivazione; è dunque sufficiente che il lavoratore possa comunque risalire alle ragioni del mancato gradimento e che sia garantita la necessaria trasparenza delle decisioni della pubblica amministrazione. In particolare, la Corte veneziana non ha tenuto conto dei principi desumibili dall'art. 32 della legge n. 69/2009 in tema di strumenti pubblicitari degli atti e dei provvedimenti delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, del comma primo di detta disposizione, ai sensi della quale gli obblighi di pubblicazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei siti informatici dell'amministrazione, a garanzia della conoscibilità dell'atto da parte di qualsiasi cittadino.

2. Il ricorso è infondato.

3. L'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 14 della disposizione contrattuale ha la funzione di dimostrare che il recesso del datore di lavoro è stato determinato effettivamente da ragioni specifiche inerenti l'esito dell'esperimento della prova e non è dovuto a ragioni illecite o comunque estranee al rapporto ed in particolare a forme di discriminazione. Tale essendo la funzione della motivazione, non rileva l'osservanza del principio di trasparenza l'azione amministrativa, occorrendo invece che la congruità della motivazione sia suscettibile di controllo da parte del giudice con riferimento alla finalità della prova. D'altra parte, pur in

presenza di un rapporto di lavoro pubblico, si tratta di un atto avente contenuto e natura negoziale e specificamente di un atto unilaterale recettizio, che dunque deve essere completo in ogni sua parte al momento della ricezione da parte del destinatario.

3.1. D'altra parte, lo stesso art. 14, comma 5, seconda parte, CCNL Dirigenza medica 8.6.2000 prescrive che il recesso dal patto di prova opera dal momento della comunicazione alla controparte ("*Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'azienda deve essere motivato*"); dunque, il recesso, per essere valido ed efficace, deve essere motivato, ma è pure prescritta la contestualità tra recesso e motivazione affinché lo stesso possa avere un effetto risolutivo del rapporto.

4. Secondo un principio più volte affermato da questa Corte, la possibilità che esso sia integrato *per relationem* vale solo con riferimento ad atti e documenti già preventivamente comunicati al lavoratore destinatario dell'atto espulsivo ovvero già nella sua disponibilità o comunque riprodotti nel loro contenuto essenziale nell'atto di recesso e ciò all'evidente scopo di rispettare i principi di correttezza e garanzia del contraddittorio (*ex plurimis*, Cass. n. 5115 del 2010, n. 10662 del 2014).

5. Il ricorso va dunque rigettato, con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo per esborsi e compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

6. Sussistono i presupposti processuali (nella specie, rigetto del ricorso) per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.500,00 per compensi e in euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell'art.13 comma 1-quater del d.P.R. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma1-bis, dello stesso articolo 13.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 7 marzo 2018

Il Consigliere est.

Daniela Blasutto

Daniela Blasutto


Il Funzionario Giudiziario
Dott. Giovanni RUELLO

Giovanni Ruello

Il Presidente

Vincenzo Di Cerbo

Vincenzo Di Cerbo



3

